



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 341

18-12-2024

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruito spettanti al dipendente comunale a tempo indeterminato – Matricola n. 72**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieionte del mese di dicembre  
Con inizio alle ore 14.15, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>MARCHELLO Carmelita</b>	Sindaco	X	
<b>FIORE Salvatore Vittorio</b>	Vice-Sindaco		X
<b>INTERDONATO Armando</b>	Assessore		X
<b>PANTANO Salvatore</b>	Assessore	X	
<b>DI BELLA Gianluca Antonino</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA AMMINISTRATIVA

Nr. Ord. della proposta 346

Li 17-12-2024

**OGGETTO: Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettanti al dipendente comunale a tempo indeterminato – Matricola n. 72**

### RELAZIONE

#### PREMESSO:

**CHE** con nota del 16.12.2024 acquisita al protocollo generale n. 13915, agli atti dell'ufficio, un dipendente a tempo indeterminato, Matricola 72, collocato a riposo, ha chiesto la liquidazione delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute;

**CHE** il dipendente a tempo indeterminato, Matricola 72, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età non ha potuto godere delle ferie maturate stante che negli ultimi 5 mesi di servizio è risultato assente dal servizio per malattia;

**VISTO** l'art. 5 – comma 8 – del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla concessione di trattamenti economici sostitutivi";

**ATTESO** che l'art. 38 del comma 11 del suddetto CCNL prevede che "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";

#### CONSIDERATO:

**CHE** secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 6 maggio 2016, n. 95 la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorché il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), con la conseguenza che non potrebbe vanificarsi «*senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da ... causa non imputabile al lavoratore*»;

**CHE** il Consiglio di Stato Sezione II con la sentenza 2349/2022, in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ha ritenuto che "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l'aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

**CHE** in linea con il suddetto parere si è espressa la Corte Suprema di Cassazione, con varie sentenze e specificatamente le nn. 2496 e 15652 del 2018, la n. 286 del 2013, la n. 95 del 2016 e la 13860 del 2000 nelle quali viene affermato che "dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 codice civile, del valore di prestazione non dovute e non restituibili in forma specifica: l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del

*diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, (venendo ad incorrere così nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali;*

**CHE** nelle sopraccitate sentenze la Corte afferma anche che con il suddetto art. 5 del D.L. n. 95/2012, il legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole";

**CHE** ancora la Corte osserva che "....il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile, ....., assume (nella misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo.....L'impossibilità dell'obbligazione del datore di lavoro (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie) .....esigerebbe....la "restituzione della prestazione (che il datore di lavoro ha ricevuto, e che non era dovuta): l'impossibilità di questa "restituzione" (causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere ..... dell'obbligazione alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie";

**CHE** la Corte di Cassazione civile sez. lavoro ordinanza n. 3170 del 2 febbraio 2022 ha ribadito il principio di irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36 Cost., asserendo che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto può ritenersi conforme alla direttiva 2003/88/CE soltanto quando risulti che "il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime".

**CHE** anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 17643 del 20 giugno 2023 ha sottolineato come "sia necessario garantire al lavoratore, da sempre parte debole del rapporto di lavoro, una tutela maggiore e aggiuntiva, in questo caso identificata nella corresponsione di un'indennità economica per le ferie annuali retribuite non godute dallo stesso e alle quali aveva diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l'estinzione di tale diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro arrecherebbe un pregiudizio all'esistenza del diritto stesso, con la conseguenza che – quest'ultimo – non è soggetto a prescrizione durante il corso del rapporto".

**CHE** la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 gennaio 2024, ha stabilito che il lavoratore che non ha goduto delle ferie ha diritto a un'indennità finanziaria sostitutiva anche se pone fine volontariamente al rapporto di lavoro. In via preliminare, la Corte di giustizia ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza della stessa Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un "principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88". Ha inoltre aggiunto che: "il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connesso a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro".

**CHE** anche di recente la sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza n. 14083/2024 si è pronunciata nuovamente sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego chiarendo che " il divieto di monetizzazione delle ferie non godute si applica solo quando il lavoratore, volontariamente, rinuncia al loro utilizzo durante il periodo lavorativo";

**PRESO ATTO** che il dipendente ha anche predisposto un piano ferie che avrebbe consentito di fruire interamente delle ferie residue, comunicato con nota prot. n. 6470 del 04 giugno 2024;

**CHE**, pertanto, lo stesso si è fatto parte attiva per usufruire di tutte le ferie di cui aveva diritto fino alla data del collocamento in pensione, ma che nonostante ciò sono rimaste da usufruire n.31 giorni di ferie;

**ATTESO**, pertanto, che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute prima del collocamento a riposo, non è dipeso dalla volontà soggettiva del dipendente, bensì da un elemento oggettivo, la malattia, che ha comportato un periodo di ricovero ospedaliero e un periodo di terapie salvavita che non hanno consentito al dipendente di fruire delle ferie maturate e non godute;

**RITENUTO**, pertanto, che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti di fatto per la monetizzazione delle ferie maturate dal suddetto dipendente alla data del collocamento in pensione e non godute ;

**CHE** l'Area Ragioneria- Servizio Personale- ha provveduto a quantificare l'indennità sostitutiva spettante allo stesso che ammonta per un totale di gg. 31 alla complessiva somma di € 3.347,21 comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

**CHE** tale somma trova copertura, come segue:

- € 2.530,02 (indennità sostitutiva) al cap. 1021 per € 2.226,21 ed al al cap. 1261 per € 303,81 del Bilancio di previsione 2024;
- € 602,14 ( C.P.D.E.L.) al cap. 1022 per € 509,07, al cap. 1112 per € 3729, al cap. 1082 per € 4934 ed al cap. 1472 per € 6,44 del Bilancio di previsione 2024;
- € 215,05 ( I.R.A.P.) al cap. 6130.1 del Bilancio di previsione 2024;

**VISTI:**

- Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 38 – commi 9 e 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;
- Art. 5 – comma 8 – del D. L. n. 98/2012, convertito nella legge n. 135/2012;


**Tutto ciò premesso e considerato**

## **PROPONE**


Per le motivazioni espone in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di riconoscere al dipendente matr. 72 l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute.
- 2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 3.347,21 compresi oneri riflessi a carico ente, occorrente per il pagamento al dipendente - Matricola 72 collocato a riposo, per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ( gg 31 ).
- 3) Di imputare la complessiva spesa di € 3.347,21 comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente nei rispettivi capitoli del bilancio 2024, come segue:
  - € 2.530,02 (indennità sostitutiva) al cap. 1021 per € 2.226,21 ed al al cap. 1261 per € 303,81 del Bilancio di previsione 2024;
  - € 602,14 ( C.P.D.E.L.) al cap. 1022 per € 509,07, al cap. 1112 per € 3729, al cap. 1082 per € 4934 ed al cap. 1472 per € 6,44 del Bilancio di previsione 2024;
  - € 215,05 ( I.R.A.P.) al cap. 6130.1 del Bilancio di previsione 2024;
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di impegnare la somma entro il corrente esercizio finanziario.

**La Responsabile dell'Istruttoria**  
Dott.ssa Franca Saltafosso



**Il Sindaco**  
Carmelita Marchello



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **regolarità tecnica** – esprime parere: **favorevole**

Data 17.12.2024

Il Responsabile dell'area Amministrativa  
Mario Fiore

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarò: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile** – esprime parere: **favorevole**

Data 17.12.2024

Il Responsabile dell'area ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

Che la complessiva spesa di E 3347,21 ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE 1 .....  
PROGRAMMA 2 ..... TITOLO 1 .....  
CAPITOLO 1021 / 1261 / 1022 / 1112 / 1032 / 1472 / 6130.1 .....  
.....del bilancio 2024 ( Imp. Provv. nn).  
531 / 532 / 533 / 534 / 535 / 536 / 637

Data 17.12.2024

Il responsabile dell'Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

## DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

## DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano  
*Salvatore...*

Il Sindaco  
*...*

Il Segretario Comunale  
*...*



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 19-12-2024

E fino al

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 19-12-2024

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo PINO

Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 19-12-2024

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18-12-2024

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale .li



Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo PINO

*...*